

REGOLAMENTO ELETTORALE FasG&P

Approvato nel corso dell'Assemblea dei Rappresentanti il 28 gennaio 2026

A) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori in Assemblea

1) Indizione delle elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori candidati a far parte dell'Assemblea, informando tutte le Organizzazioni firmatarie del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dell'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e dell'industria delle materie plastiche, secondo quanto previsto dall'art.8 dello Statuto.

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare i lavoratori mediante pubblicazione sul sito del Fondo e comunicazione alle imprese interessate. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Organizzazioni sindacali firmatarie procedono direttamente all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2) Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti i lavoratori/le lavoratrici che risultino iscritti al Fondo al momento di avvio della procedura elettorale.

Sono eleggibili i lavoratori/le lavoratrici in forza che risultino iscritti al Fondo alla data di avvio della procedura elettorale.

3) Liste elettorali

All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in Assemblea concorrono:

- liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. di categoria;
- liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori soci, distribuiti in non meno di 20 unità produttive di almeno 5 regioni e sempreché i sottoscrittori di ciascuna di tali regioni rappresentino anche il 5% degli aventi diritto al voto presenti nella stessa.

Le liste devono contenere l'indicazione delle Organizzazioni sindacali presentatrici e/o dei gruppi sottoscrittori nonché i nominativi dei candidati proposti con accanto i seguenti elementi identificativi degli stessi: impresa presso la quale il candidato lavora o dalla quale dipende e anno di nascita.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente.

Ciascun candidato dovrà accettare la candidatura, compilando e firmando l'apposito modulo allegato alle istruzioni.

I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) non sono candidabili.

Ciascuna lista, deve inoltre contenere un numero di candidati non superiore al numero dei candidati da eleggere di oltre 1/3.

Le liste così formate saranno presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) almeno 60 giorni prima della data delle elezioni.

L'esposizione delle liste presso tutte le imprese interessate, dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

4) Commissione elettorale nazionale

Entro 15 giorni dall'avvio della procedura elettorale, le Organizzazioni sindacali firmatarie costituiscono presso il Fondo la Commissione elettorale nazionale (in seguito Commissione elettorale) designando un componente per ciascuna Organizzazione.

Della Commissione elettorale saranno chiamati a far parte anche un rappresentante per ciascuna lista presentata da eventuali gruppi di lavoratori sottoscrittori.

La Commissione elettorale è preposta a:

- fissare la data delle elezioni che devono aver luogo in 2 giorni feriali consecutivi mentre per il voto elettronico la Commissione elettorale può prevedere un periodo più esteso;
- verificare la presentazione delle liste, che dovranno essere inviate alla Commissione elettorale almeno 60 giorni prima della data delle elezioni;
- predisporre la scheda elettorale unica ed il modello di verbale da compilare a seguito della votazione in sede aziendale;
- inviare alle imprese: i) gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto ii) le istruzioni operative per le operazioni di voto iii) le liste dei candidati a rappresentare i lavoratori;
- trasmettere alle imprese un numero congruo di schede elettorali. Tutta la documentazione di questo punto e del punto precedente sarà inviata all'azienda e da questa trasferita, per la gestione delle operazioni relative al voto, alla Commissione elettorale interna allo stabilimento (in seguito Commissione interna) formata dai componenti delle RSU e, per le sigle non rappresentate nelle RSU, da un singolo rappresentante nominato per ciascuna sigla;
- annotare il numero delle schede inviate a ciascuna impresa;

- per i lavoratori che partecipano alla votazione non presso l'azienda ai sensi del successivo art.6 (voto elettronico) definire le modalità di esercizio del diritto di voto e fornire agli iscritti interessati i relativi supporti e credenziali;
- effettuare lo scrutinio generale dei voti;
- esaminare e risolvere in un'unica istanza eventuali casi di contestazione pervenuti entro 20 giorni dall'ultimo dei giorni fissati per le elezioni;
- redigere il verbale di avvenute elezioni con indicazione dei nominativi dei candidati eletti;
- proclamare i risultati delle elezioni.

La Commissione elettorale dovrà ricevere inoltre i verbali di avvenuta elezione, con le modalità indicate nelle istruzioni operative, e le eventuali schede contestate.

La Commissione elettorale cessa con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.

5) Schede elettorali

La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le liste presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni sindacali proponenti la lista stessa.

Le schede, devono essere firmate da almeno due componenti la Commissione elettorale.

Il voto sarà espresso mediante crocetta da apporre sull'intestazione di una sola lista.

Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista anche nel caso di contrassegno apposto a lato di nominativi di candidati riportati nella lista stessa.

Il voto non è attribuibile ad alcuna lista se la scheda:

- non è quella predisposta dalla Commissione elettorale;
- presenta segni o scritte non attinenti l'esercizio del voto;
- riporta contrassegni su più liste;
- non reca alcun segno (scheda bianca).

6) Modalità di votazione

La votazione avviene su collegio unico nazionale ed ha luogo nei due giorni feriali consecutivi fissati dalla Commissione elettorale nazionale.

Alla Commissione interna, al fine di garantire la massima partecipazione, viene delegata la possibilità di prolungare o variare le date di apertura condividendole con l'azienda, in funzione delle

esigenze organizzative, all'interno della stessa settimana prevista per il voto o secondo le indicazioni operative della Commissione elettorale.

Il seggio può essere chiuso anticipatamente una volta che abbiano votato tutti gli aderenti aventi diritto.

I seggi sono costituiti in ciascuna unità di impresa con almeno 50 lavoratori/lavoratrici iscritti/e al fondo; il numero di iscritti per unità d'impresa e l'elenco delle unità d'impresa attive sono desunte dalle informazioni rese dall'azienda.

Nel caso che la consistenza numerica degli elettori consenta la costituzione del seggio per uno dei due fondi (fondo pensione Fondo Gomma Plastica e fondo sanitario FasG&P) ragioni organizzative consentiranno, in deroga, la costituzione del seggio dell'altro Fondo purché tale scelta venga comunicata alla Commissione elettorale entro 60 giorni dalla data delle elezioni.

Nel caso che le elezioni si svolgano, per l'unità di impresa, per entrambi i Fondi la Commissione Interna provvederà alla installazione di due urne distinte.

La Commissione Elettorale Nazionale comunica tempestivamente ai promotori delle liste l'elenco dei seggi costituiti affinché questi possano segnalare alle aziende i nominativi delle persone esterne appartenenti alle Organizzazioni sindacali e previamente indicate all'azienda e che saranno impegnate presso i seggi.

Solo le persone designate potranno svolgere l'attività presso i seggi: la designazione non può riguardare un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.

Ai lavoratori aventi diritto sarà consegnata dalla Commissione interna o, in caso di inesistenza della stessa, dall'impresa, la scheda elettorale unica ed il lavoratore apporrà la propria firma sull'apposito elenco per ricevuta.

I lavoratori inseriranno la scheda elettorale contenente il voto espresso nell'urna predisposta dalla Commissione interna o, in caso di inesistenza della stessa, all'impresa ed apponendo contestualmente la propria firma sull'apposito elenco.

In deroga a quanto precedentemente esposto è previsto che la votazione avvenga non presso l'azienda con modalità telematica:

- per le unità di impresa per le quali non è costituito il seggio;
- per i lavoratori indicati dall'azienda che operano in maniera continuativa fuori dal perimetro delle unità aziendali: l'elenco di tali lavoratori è fornito dall'azienda al Fondo almeno 60 giorni prima della data delle elezioni, con le modalità comunicate dal Fondo stesso per le unità di impresa per le quali non è costituito il seggio.

7) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Lo scrutinio del voto avviene in due fasi.

Per la prima fase, entro due giorni (lavorativi) dal termine delle operazioni di voto, la Commissione interna procede allo spoglio delle schede e quindi alle annotazioni dei risultati e di tutti gli altri elementi richiesti nel modulo di verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale.

Entro i due giorni (lavorativi) successivi alle operazioni di voto, la Commissione interna consegnerà all'impresa le schede votate, le schede non ritirate, l'elenco degli aventi diritto al voto e dei votanti nonché il verbale relativo allo scrutinio delle schede (l'impresa provvederà a conservare detti documenti per i tre mesi successivi alla chiusura delle votazioni).

Entro i due giorni successivi, l'azienda invierà i risultati alla Commissione Elettorale ovvero: il verbale – firmato da almeno due componenti il seggio che hanno svolto funzioni di scrutatori – nonché le schede annullate e contestate e i fogli di raccolta delle firme.

L'invio può essere effettuato con

- raccomandata AR o
- corriere espresso o
- in formato elettronico da casella mail o PEC dell'azienda,

agli indirizzi riportati nelle istruzioni operative.

Eventuali reclami relativi alle elezioni, pervenuti durante le operazioni di voto, devono essere inviati ai recapiti indicati nelle istruzioni di voto entro e non oltre la conclusione delle operazioni di voto.

La seconda fase ha luogo presso il Fondo, sede della Commissione Elettorale, al termine del 20° giorno successivo all'ultimo dei giorni fissati per le elezioni; allo scopo, la Commissione Elettorale procederà prima allo scrutinio dei risultati del voto elettronico effettuato dai lavoratori/dalle lavoratrici, annotando i risultati e gli altri elementi necessari su apposito verbale;

successivamente, esaminerà e deciderà gli eventuali casi di contestazione e/o ricorsi o reclami;

infine sulla base dei risultati di tutti i verbali, la Commissione procederà allo scrutinio generale e quindi alla attribuzione a ciascuna lista di tutti i voti ricevuti.

Conseguentemente la Commissione determinerà il numero dei rappresentanti per l'Assemblea che, in proporzione ai voti ricevuti da ciascuna lista rispetto al numero complessivo dei votanti e al numero dei componenti l'Assemblea da eleggere, spetterà ad ogni lista presentata;

più in particolare si adotta il seguente metodo: si divide la platea di riferimento per il numero dei delegati previsti in rappresentanza dei/delle lavoratori/lavoratrici e si individua così il valore definito "divisore".

Successivamente si divide il numero di voti raggiunto da ogni lista per il valore definito “divisore” e si determina il numero intero “quoziente” e il “resto”.

Ogni lista riceverà un numero di delegati pari al quoziente.

La differenza fra il numero di delegati previsti e la somma dei quozienti verrà assegnato alle liste che presentano il “resto” maggiore.

Gli eletti saranno individuati secondo l'ordine di composizione nominativa delle singole liste aventi diritto a posti in Assemblea.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione proclama i risultati informando gli organi del Fondo, le Organizzazioni Sindacali interessate e gli iscritti risultati eletti.

La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dei risultati.

Il Consiglio di amministrazione conserva il formato elettronico dei verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio fino alla scadenza del mandato dei delegati eletti.

B) Elezione dei rappresentanti delle imprese in Assemblea

1) Indizione delle elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti delle imprese.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati le Organizzazioni datoriali firmatarie procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2) Consultazione e formazione della lista elettorale

Le Organizzazioni datoriali di cui al precedente punto 1) formano la lista elettorale unica contenente un numero complessivo superiore a 20 candidati per l'elezione dei rappresentanti delle imprese e formalmente designati dalle stesse che faranno parte dell'Assemblea.

La lista elettorale riporterà per ciascuno dei candidati:

- Nome, Cognome e Azienda di appartenenza
- data di nascita

La lista così formata sarà presentata al Comitato elettorale almeno 60 giorni prima della data delle elezioni.

3) Comitato elettorale

Formata la lista per l'elezione dei rappresentanti delle imprese, le Organizzazioni datoriali costituiscono presso il FONDO un Comitato elettorale composto da 3 rappresentanti.

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- fissa la data ovvero i giorni utili per l'elezione dei rappresentanti delle imprese;
- predispone la scheda elettorale contenente la lista dei candidati di cui al punto 2) e, almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, la trasmette alle imprese socie con la relativa busta e le istruzioni per le votazioni;
- ricevute dalle aziende le schede votate, procede al relativo scrutinio entro i 20 giorni successivi alle operazioni di voto.

Il Comitato cessa con la proclamazione dei risultati, la comunicazione degli stessi agli interessati e la predisposizione del verbale dell'elezione per gli Organi del FONDO.

4) Modalità di votazione

Le imprese che hanno ricevuto la scheda elettorale possono procedere alla votazione in uno dei giorni indicati dal Comitato elettorale e riportati nella scheda stessa. Ciascuna impresa può votare uno o più candidati indicati (anche tutti) nella scheda. Ove la scheda presenti un numero di candidati inferiore a 25 può aggiungere e votare il nominativo di un suo candidato completando la riga in bianco riportata nella scheda stessa. La scheda votata dovrà essere restituita al Comitato elettorale con le modalità indicate nelle istruzioni di voto, entro 2 giorni dalle operazioni di voto.

Il Comitato elettorale considererà utili per lo scrutinio tutte le schede pervenute entro il 20° giorno successivo all'ultimo dei giorni fissati per l'elezione.

5) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Conclusa l'acquisizione delle schede, il Comitato elettorale procede al relativo scrutinio.

Allo scopo verranno considerati tutti i voti attribuiti a ciascun nominativo riportato nelle schede nonché quelli attribuiti ai candidati direttamente indicati dalle imprese.

Esaurito lo scrutinio e risolti eventuali casi di schede non correttamente votate, il Comitato dichiara eletti i 15 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, sempre in base al numero di voti ottenuti da ciascun candidato, stabilisce l'ordine di graduatoria dei non eletti.

Terminate le operazioni elettorali il Comitato redige apposito verbale e comunica i risultati agli Organi del FONDO.

C) Sostituzione dei delegati.

1) Sostituzione dei Delegati dei lavoratori

Il componente l'Assemblea, delegato dei lavoratori, che non possa più adempiere al mandato o non sia più iscritto a FASG&P, viene sostituito con il primo dei candidati non eletti della medesima lista elettorale e aderente alla stessa Organizzazione proponente.

2) Sostituzione dei Delegati delle imprese

Il Delegato dell'impresa in Assemblea può essere sostituito dall'impresa stessa in qualunque caso.

Ove l'impresa rappresentata dal Delegato cessi l'attività, ovvero perda il requisito di socio del Fondo, il Delegato verrà sostituito dal candidato della prima impresa non eletta, appartenente alla medesima Organizzazione proponente, salvo il caso di cui al comma successivo.

Nel caso che l'impresa cessi per incorporazione in un'impresa che non abbia un proprio Delegato in Assemblea e appartenga alla medesima Organizzazione imprenditoriale, l'impresa incorporante acquisisce il diritto a un Delegato in Assemblea in luogo della prima impresa non eletta.

L'impresa deve comunicare il nominativo del nuovo delegato al Presidente di FASG&P e al Collegio dei Revisori entro 15 giorni dal verificarsi degli eventi ipotizzati.

3) Ratifica delle sostituzioni

Il Consiglio di Amministrazione, alla seduta di Assemblea successiva agli eventi di cui ai punti precedenti, provvede a informare l'Assemblea delle sostituzioni che dovranno essere ratificate dalla stessa.

D) Modifiche al Regolamento elettorale

Il presente Regolamento elettorale può essere modificato su delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva ratifica assembleare, esclusivamente riguardo gli aspetti operativi e nel rispetto delle prerogative delle fonti istitutive in materia di rappresentanza, ovvero su indicazione delle fonti istitutive stesse.